

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO "MILISINNI" (CT)

L'anno duemilaventitre il giorno 17 del mese di Gennaio

TRA

- la **REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.r.l.**, (nel seguito REM S.r.l.) con sede legale in Siracusa, Viale Teracati n.156, C.F./P.Iva 01610700898– REA SR – 135198 in persona del proprio Amministratore e Legale Rappresentante Dott. Andrea Domenico Rendo nato a CATANIA il 06/06/1981 codice fiscale RNDNRD81H06C351O,

E

- il **Comune di** (nel seguito Comune) in persona del nata a il C.F., con sede in n. in (.....) C.F., P.IVA:, che nel corso del presente contratto sarà denominato semplicemente "Comune"

PREMESSO

- che la Rem srl è autorizzata alla gestione di un impianto di compostaggio sito in c.da Milisinni (CT) giusta D.A n.412 del 19/12/2019;
- che in data 10/01/2023 è stato sottoscritto tra **SRR ENNA ATO 6 – REM srl – Ambiente e Tecnologia srl** un accordo commerciale che prevede il conferimento dei rifiuti CER 200108 e CER 200201 da parte dei Comuni soci presso l'impianto di compostaggio "Milisinni" (CT) seguendo una programmazione di conferimento mensile e sulla base del calendario, tempi e modalità che saranno più dettagliatamente specificati, in funzione dell'organizzazione complessiva, dai responsabili di REM S.r.l.;
- vista la Delibera adottata dall'Amministrazione Comunale contenente apposito impegno di spesa, conforme alle tariffe sotto indicate al successivo art. 3, e coerente con il quantitativo fissato, per i servizi oggetto del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1) Premessa

La superiore premessa e gli allegati sono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

I predetti allegati sono i seguenti:

ALLEGATO	Descrizione
A	Scheda identificativa del rifiuto
B	Informativa sui rischi specifici dell'impianto di compostaggio
C	Documentazione richiesta al cliente
D	Comunicazione di Difformità conferimento
E	Autodichiarazione parere SRR
F Modulo Programmazione Conferimenti mensili	
G	Modulo Richiesta Conferimento Settimanale

Art. 2) Oggetto

REM S.r.l., in qualità di gestore dell'impianto di compostaggio, meglio indicato in premessa, si impegna, a prestare in favore del Comune:

- a) il servizio di recupero dei rifiuti non pericolosi da avviare a compostaggio (operazione R13-R3 ai sensi dell'ALLEGATO "C" della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii), nelle quantità stabilite ed indicate nei successivi articoli.

Le parti contraenti si obbligano, ciascuno per le proprie competenze, al rispetto delle prescrizioni di cui al presente contratto.

Art. 3) Corrispettivo

Le parti convengono di applicare la seguente tariffa unica di conferimento salvo quanto previsto all'articolo 11.

– CER20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense €/Ton: **100**

– CER20 02 01 Rifiuti biodegradabili (verde) €/Ton **0**

* in caso di conferimento nei giorni festivi o oltre i regolari orari di conferimento dell'impianto, all'importo di tariffa, verrà applicata una maggiorazione del 40%.

Il Comune è tenuto al rispetto di tutte le condizioni contenute nel presente contratto, e nei provvedimenti richiamati in premessa, nonché della normativa vigente.

Sono fatti salvi adeguamenti delle tariffe agli eventuali aumenti dei costi dovuti all'emanazione di nuove norme relative alle operazioni di recupero dei rifiuti presso gli impianti di compostaggio.

Art. 4) Quantitativi

Il quantitativo massimo fissato per l'anno 2023 che il Comune può conferire all'impianto è pari a:

- 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Ton. (inserire tonn secondo tabella allegata)
- 20 02 01 Rifiuti biodegradabili (verde) Ton.: senza limite

Secondo la distribuzione programmata mensile che si allega (ALLEGATO F);

Il Comune si impegna al rispetto del conferimento del quantitativo fissato, seguendo una programmazione di conferimento mensile. Tale programmazione dovrà dettagliare i quantitativi per CER che si intendono conferire. I CER dovranno necessariamente essere tra quelli autorizzati al trattamento.

Art. 5) Obblighi e responsabilità di REM S.r.l.

REM.S.r.l. si impegna ad eseguire in favore del Comune le prestazioni di cui al precedente articolo 2.

REM S.r.l., non potrà, in alcun modo, essere considerata responsabile per l'eventuale mancata effettuazione della sua prestazione derivante da cause di forza maggiore, imprevisti a seguito di eventi meteorologici particolari, diniego motivato e continuato allo smaltimento finale da parte degli impianti terzi sulle frazioni non recuperabili (sovvali), calamità e motivi di ordine pubblico, revoca/limitazione autorizzazione etc..

Art. 6) Durata e validità contrattuale

Il presente contratto avrà validità fino al 31/12/2023. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7) Accesso all'impianto ed orari di conferimento

Potranno accedere e circolare negli spazi autorizzati solo i mezzi autorizzati al trasporto rifiuti e dotati, oltre che dell'assicurazione obbligatoria, anche di quella per danni a terzi in aree private, ivi compreso il rischio incendio in area privata scaturente dallo stesso mezzo.

Il Comune ha l'obbligo di comunicare a REM S.r.l., prima dell'avvio dei conferimenti, gli estremi del contratto di assicurazione per la copertura del rischio a danno a terzi in aree private.

I soggetti che trasportano i rifiuti dovranno presentarsi all'accettazione dove saranno tenuti a qualificarsi tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, e dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti da conferire ed esibire la documentazione di accompagnamento del carico.

I soggetti che conferiscono i rifiuti dovranno rispettare le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo dell'impianto di compostaggio.

Espletati i controlli e le formalità di tipo amministrativo documentale i mezzi saranno sottoposti a pesatura ed ammessi nell'area di scarico. Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spandimento di rifiuti e liquami al di fuori dell'area a ciò deputata.

I mezzi in uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara a seguito della quale verrà rilasciata apposita ricevuta.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto e conferimento dei rifiuti dovranno essere atti allo scarico autonomo, senza l'ausilio di mezzi e personale REM S.r.l..

I trasportatori devono esibire se richiesto dall'addetto dell'ufficio pesa copia del dispositivo d'iscrizione aggiornata alla categoria sopra citata, patente di guida, libretto del mezzo.

Il conducente deve permanere all'interno della cabina guida, fino ad eventuale contrordine del preposto della REM S.r.l. L'autista attende il segnale gestuale dall'addetto pesa per l'accesso all'area pesa ed attende ulteriormente il segnale gestuale per l'uscita dalla citata area di pesa.

L'impianto osserva la seguente articolazione per i conferimenti: dal lunedì al sabato, con orario dalle 07:00 alle 14:00

Eventuali variazioni degli orari di apertura/chiusura saranno comunicate da REM S.r.l. con congruo anticipo.

Il Comune dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto da REM S.r.l. (ALLEGATO B), per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza REM S.r.l. nelle quali è prevista l'attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività di REMS.r.l..

Art. 8) Servizio di gestione rifiuti

I rifiuti raccolti e trasportati dallo stesso Comune, o da altri soggetti privati da quest'ultimo autorizzati, da avviare all'impianto di compostaggio, devono essere accompagnati dal formulario di identificazione, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06.

Il formulario, redatto dal Comune in 4 copie, sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto dei rifiuti. In esso devono essere contenute le informazioni sui rifiuti trasportati, i soggetti coinvolti nel trasporto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario), le modalità di trasporto e la destinazione finale, con compilazione di tutti i campi obbligatori a carico del produttore / trasportatore di rifiuti.

L'attribuzione del Codice CER non può essere effettuata attraverso semplice ricognizione dell'Elenco Europeo dei rifiuti, ma in esito ad una specifica caratterizzazione posta in essere dal Comune, che dovrà essere presentata insieme alla ulteriore documentazione richiesta da REM S.r.l. elencata in ALLEGATO C prima dell'avvio dei conferimenti.

A tal proposito, devono essere rispettate tutte le norme tecniche vigenti.

Art. 9) Criteri di ammissione e modalità al conferimento - Difformità dei rifiuti

I rifiuti conferiti dal Comune devono essere compatibili con l'autorizzazione e con il ciclo produttivo autorizzato a tal fine, il Comune dovrà inviare domanda di conferimento-omologa allegando le analisi del rifiuto complete. REM srl solo dopo aver visionato le analisi ed averne valutato la compatibilità provvederà ad omologare il rifiuto presso il proprio impianto ed a consentire il conferimento degli stessi al Comune.

I rifiuti dovranno avere un contenuto in frazione compostabile non inferiore ai limiti imposti dalla normativa di settore pena l'impossibilità al conferimento con contestuale respingimento del carico. Dovranno altresì essere conformi a quanto indicato nell'ALLEGATO A "Scheda identificativa del rifiuto" al Contratto e rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti.

Tutti gli scarti derivanti dal legno e sua lavorazione non dovranno contenere sostanze usate per la conservazione del legno o per il suo trattamento.

E' vietato il conferimento di ingombranti, o rifiuti non conferibili o non processabili con respingimento del carico ritenuto non conforme.

Art. 10) Responsabilità per danni

Resta a carico del Comune ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti provocati, anche a terzi, nelle operazioni svolte fuori e dentro l'impianto di compostaggio gestito da REM S.r.l., per colpa e/o dolo imputabile ai propri dipendenti o per le caratteristiche dei rifiuti non conformi a quelle di cui al superiore art. 9) e seguente art.11). Si dovrà tenere conto dei rischi di interferenza e degli obblighi e oneri sulla sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 11) Conferimenti irregolari – Penali

REM S.r.l. ha facoltà di effettuare sui mezzi in ingresso presso l'impianto controlli di tipo amministrativo-documentale nonché tecnico qualitativo sui rifiuti conferiti ai fini dell'applicazione delle penali seguenti. Il Comune accetta sin d'ora tutte le metodologie e le tempistiche di controllo adottate da REMS.r.l..

In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il Comune possa pretendere alcunché.

Parimenti la REM S.r.l. si riserva di respingere il conferimento al mezzo del Comune per il quale si riscontri una violazione degli obblighi di cui all'ALLEGATO C ovvero a quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. dandone immediata comunicazione agli enti competenti, applicando una penale pari ad € 200 per singola infrazione rilevata.

Nel caso di criticità alla gestione provocate dai mezzi conferitori che possano rallentare/sospendere/inficiare temporaneamente le normali attività di impianto (es percolamenti, guasti meccanici, errori di manovra, mancato rispetto della segnaletica, mancato rispetto delle indicazioni allo scarico, etc..), REM srl si riserva la facoltà di applicare una penale minima pari ad € 200 per singola infrazione rilevata.

Il prezzo applicato (art.3) s'intende riferito al rifiuto, oggetto della presente, come caratterizzato dalle analisi **RdP n. del del laboratorio** con percentuale di frazione compostabile non inferiori ai limiti normativi.

Qualora dovessero riscontrarsi rifiuti non conferibili (es. pneumatici, ingombranti, etc..) il carico verrà respinto con addebito degli oneri di movimentazione/gestione rifiuto pari ad €/Ton **20** applicati sull'intero carico.

Da un punto di vista operativo il gestore detiene la facoltà di effettuare delle verifiche, sui carichi oggetto di conferimento, e di assumere le azioni, in caso di appurato superamento della percentuale di base, secondo le modalità di seguito descritte:

- a) *Su qualsiasi carico, oggetto di conferimento, potrà essere eseguita dal personale di REM S.r.l. presente in impianto, oltre alle consuete ispezioni visive, anche una verifica convenzionale (analisi merceologica), al momento del conferimento del rifiuto, del mix di composizione dello stesso.*
- b) *Qualora a seguito di detta verifica, dovesse valutarsi un superamento della percentuale fissata, REM S.r.l. inoltrerà al Cliente comunicazione formale (ALLEGATO D) controfirmata dal trasportatore, con cui evidenzierà la circostanza rilevata ed informando il Cliente dell'applicazione della tariffa/oneri riferiti alla casistica descritta ai punti a) - b) - c).*
- c) *REM S.r.l., contestualmente alla fase di scarico del rifiuto, preleverà un campione rappresentativo del rifiuto di cui formerà due aliquote; di queste una verrà confezionata, sigillata e consegnata al trasportatore, mentre l'altra aliquota resterà in possesso di REM S.r.l. che provvederà a far eseguire analisi merceologica (e, qualora ritenuto necessario, anche di caratterizzazione ai fini della classificazione) presso Laboratorio abilitato. La copia del certificato analitico verrà trasmessa al cliente in uno alla fattura contenente gli oneri di conferimento ed il costo delle analisi pari ad €/cad 250+ € 100 assistenza operatori e mezzi a supporto.*
- d) *Qualora il soggetto conferitore dovesse reiterare dei conferimenti caratterizzati dalla presenza di eccessivo scarto ovvero di rifiuto non conferibile, è facoltà del gestore sospendere i conferimenti.*

Le analisi di caratterizzazione devono essere rinnovate annualmente: in assenza di rinnovo i conferimenti saranno interrotti fino ad acquisizione delle nuove analisi. Nel caso in cui il Comune non disponesse di analisi di caratterizzazione aggiornate, la stesse analisi, su richiesta del Comune, potranno essere effettuate presso l'impianto al primo conferimento addebitando un costo pari ad € 350 oltre IVA.

Art. 12) Contabilità - Fatturazione - Onere probatorio

In relazione all'attività dei predetti servizi, e di quanto pattuito nei precedenti articoli, REM S.r.l. procederà alla fatturazione con cadenza quindicinale, inviando al Comune la fattura relativa al servizio effettuato.

La quantità dei rifiuti conferiti sarà unicamente quella risultante dalla bolla di pesata e riportata nel formulario, o da altri documenti equipollenti, come quantità accettata. Tale pesata verrà effettuata tramite lo specifico strumento di misura ubicato presso l'impianto di compostaggio gestito da REM S.r.l. Dette risultanze, per l'effetto, saranno gli unici dati in base ai quali verrà contabilizzato il corrispettivo per il servizio di recupero dei rifiuti.

L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto dal suddetto Comune, entro e non oltre 30 giorni data fattura. Scaduto detto termine, in difetto di tempestivo pagamento anche di una sola fattura, potranno essere applicati gli interessi di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, e s.m.i. senza che occorre a tal fine formulare apposita istanza o diffida.

Nell'ipotesi in cui si verificassero ritardi nei pagamenti, superiori a 30 giorni, da parte del Comune conferitori, REM S.r.l. ha la facoltà di non accettare il rifiuto dal Comune inadempiente. In tal caso, trattandosi di manifesta inadempienza dei conferitori, non potrà in nessun modo essere invocata l'interruzione di pubblico servizio, per costringere la REM S.r.l. ad accettare ulteriori conferimenti.

Le parti convengono espressamente che l'omesso o ritardato pagamento delle fatture ricevute in violazione dei termini convenuti, ovvero il mancato invio della relativa evidenza contabile nei termini come sopra convenuti, costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. con conseguente facoltà della REM S.r.l. di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni, previo il preavviso di giorni 7 (sette) e fino al saldo effettivo del pagamento dovuto. Nell'eventualità in cui siffatto inadempimento dovesse protrarsi per oltre 15 gg. dall'invio di apposita diffida ad adempiere, il presente contratto dovrà intendersi come risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c..

Le fatture non contestate costituiranno, per espressa volontà delle parti, prova piena, anche in sede giudiziale, di tutti i dati in esse indicati, dell'effettività delle prestazioni ivi annotate e del corrispettivo che, in relazione a dette prestazioni, è dovuto.

Pertanto, la REM S.r.l. sarà sollevata, anche in sede giudiziaria, dal relativo onere probatorio.

Art. 13) Sospensione del servizio

REM S.r.l. si riserva, anche per cause di natura tecnica, economica, autorizzativa e normativa, comunque non dipendenti dalla sua volontà, di sospendere e/o interrompere e/o limitare il servizio con il massimo preavviso compatibile con le motivazioni stesse, senza che il Comune possa avanzare richiesta di risarcimento o indennizzo ad alcun titolo, né tanto meno a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale.

ART. 14) Previsione di apposito capitolo di bilancio

II Comune, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara ed attesta che il bilancio dello stesso Ente Locale contempla un apposito capitolo e che lo stesso capitolo di bilancio ha la capienza commisurata al soddisfacimento dalle obbligazioni scaturenti dal presente contratto. Pertanto, il Comune dichiara ed attesta che l'impegno oggi assunto è corredato dalla relativa copertura finanziaria.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune si obbliga a quantificare preventivamente l'importo destinato al servizio di gestione rifiuti, inserendo detta somma nella deliberazione di giunta municipale da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 159 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i. e da trasmettere alla REM srl, preliminarmente al primo conferimento, in uno alla copia sottoscritta del presente contratto, all'impegno di spesa ed al CIG commisurati in relazione ai quantitativi di rifiuti che verranno conferiti durante il periodo di vigenza contrattuale, fermo restando che in caso di comunicazione di impegno di spesa per importi inferiori, i servizi oggetto del presente contratto verranno sospesi fino alla comunicazione di nuovo impegno di spesa a copertura dell'importo contrattualmente sottoscritto.

Art. 15) – Divieto di cessione

Il contratto è strettamente personale e non potrà essere trasferito a terzi senza l'assenso scritto dell'altra parte contraente. Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del contratto potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le parti.

Art. 16) Certificazione del Creditore

In ossequio alla normativa vigente in materia di Certificazione del credito, ed al fine di garantire ogni Certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Comune ha l'obbligo di rilasciare, in favore dell'impresa, apposita Certificazione del credito, redatta secondo le modalità ed i termini prescritti dall'art. 7 del D.L. n.35/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 64/2013.

Nell'eventualità di violazione del superiore obbligo di Certificazione, troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla suindicata normativa.

L'omesso rilascio della Certificazione di cui sopra costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguente facoltà della REM. S.r.l. di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione.

In ogni caso, il Comune accetta espressamente di rinunciare ad ogni contestazione di sorta in merito alla fattura emessa decorso il termine sopra indicato, al cui spirare il credito in essa indicato deve ritenersi a tutti gli effetti come accettato e, pertanto, anche in assenza della prevista Certificazione, "Certo, liquido ed esigibile" per ogni finalità di legge.

Nell'eventualità in cui REM. S.r.l. intenda cedere i crediti maturati a fronte delle prestazioni eseguite in favore del Comune o comunque disporre ogni utilizzo in ambito bancario e finanziario, il Comune si obbliga a prestare tutta la necessaria collaborazione all'adozione di ogni atto o provvedimento che si rendesse a tal fine necessario e, nel contempo, assume sin d'ora l'obbligo al rispetto delle obbligazioni nascenti dal Contratto anche nei confronti dei soggetti finanziari interessati dalla medesima.

Art. 17) Risoluzione, rescissione del contratto

In caso di risoluzione, rescissione, recesso e in ogni caso al verificarsi di qualsiasi ipotesi di scioglimento del contratto (ex art. 1372 c.c.) ivi comprese eventuali dichiarazioni di nullità

e annullabilità che possono riguardare vizi dell'atto, il Comune è obbligato a corrispondere in unica soluzione la somma dovuta per i servizi resi dal gestore.

Art. 18) - Foro Competente

Fatto salvo quanto previsto all'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per ogni controversia relativa ad ogni aspetto del presente contratto l'Autorità Giudiziaria competente è quella di Catania.

Art. 19) - Codice etico - Adesione al modello organizzativo 231

Il Comune dichiara di accettare, senza riserve, i principi di comportamento adottati dalla appaltatrice con il proprio Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001, di cui ha ricevuto adeguata documentazione. Di accettare, altresì, il Codice Etico Aziendale, e di impegnarsi, nell'esecuzione del presente Contratto, a rispettare e a far rispettare le relative prescrizioni, per quanto ad esso applicabili.

Le Parti convengono che il mancato rispetto delle precedenti obbligazioni costituirà inadempimento contrattuale, che prevede, le sanzioni contrattuali che conseguono a tale inadempimento e che vanno dalla diffida alla risoluzione immediata del Contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto e l'esecuzione delle attività oggetto dello stesso, il Comune dichiara di non aver mai, né direttamente né indirettamente, offerto e/o pagato e/o autorizzato ad offrire e/o a pagare somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali e/o ad incaricati di pubblico servizio nel tentativo di influenzare un funzionario pubblico o qualsiasi altra persona affinché il gestore dell'impianto impropriamente ottenga un vantaggio commerciale illegale, e, non ha accettato e non accetterà in futuro, tali pagamenti; si impegna altresì, ad includere nei contratti che lo stesso porrà in essere con eventuali terzi al fine di realizzare le attività previste dal presente Contratto, le disposizioni in materia di anticorruzione previste nella normativa, fornendone copia su richiesta della appaltatrice e di comunicare loro i principi anticorruzione di cui al presente articolo; fornirà documentazione di supporto veritiera e completa, in ragionevole dettaglio, riguardo il lavoro svolto e le eventuali spese sostenute, conserverà fatture, resoconti, dichiarazioni, libri e altri documenti veritieri, accurati e completi. Le Parti convengono che la falsità delle dichiarazioni di cui sopra costituirà inadempimento contrattuale, che prevede, tra l'altro, le sanzioni contrattuali che conseguono a tale inadempimento e che vanno dalla diffida alla risoluzione immediata del Contratto.

Il gestore dell'impianto avrà facoltà di effettuare, periodicamente e senza possibilità di opposizione alcuna da parte del Comune, gli Audits che riterrà opportuni in relazione all'esecuzione del Contratto, allo scopo di verificare l'assoluta aderenza ed il rispetto, da parte dell'impresa, del Codice Etico ed al modello organizzativo.

Il gestore dell'impianto potrà svolgere le attività di Auditing periodicamente, senza alcun preavviso, durante il normale orario di lavoro, attraverso la richiesta di documenti o attraverso ispezioni, anche presso le sedi del Comune, a mezzo il proprio personale ovvero di consulenti a ciò espressamente incaricati.

Nel corso di tali attività di Auditing, il Comune sarà tenuto a prestare piena ed incondizionata collaborazione, fornendo al gestore dell'impianto tutto il necessario supporto, nonché tutti i documenti e le informazioni afferenti all'esecuzione del Contratto richiesti dalla stessa, fatta eccezione per i soli documenti e/o le informazioni aventi carattere riservato e confidenziale, e/o relativi a segreti industriali e/o a diritti di proprietà intellettuale dell'impresa fornitrice o di terzi.

Nell'ipotesi in cui, all'esito di tali attività di Auditing, siano riscontrate violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice Etico relative a non corretti adempimenti delle medesime prescrizioni, troverà applicazione quanto previsto nell'articolo 16 del presente Contratto.

In nessun caso, comunque, il Comune potrà giustificare il proprio inadempimento e/o il ritardo del proprio adempimento in ragione dell'attività di Auditing svolta dal gestore dell'impianto.

Il gestore dell'impianto avrà facoltà di effettuare i suddetti Auditing per tutta la durata del Contratto e nei 2 anni successivi all'ultimo pagamento eseguito in funzione del Contratto.

Art. 20) - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, il Comune è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a terzi (salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale).

Il Comune dovrà tenere indenne il Gestore da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 15 del Regolamento UE 679/2016).

Art. 21) - Obbligo di tracciabilità

Il Gestore si impegna a rispettare, qualora applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii., nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

Art. 22) – Registrazione del Contratto

Il presente Contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 23) – Riservatezza

Fermi restando gli impegni di cui all'art. 11 del presente contratto, le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate informazioni riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la Parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi l'esistenza del presente rapporto, il suo contenuto e le clausole dello stesso, nonché i suoi allegati, se non per quanto necessario all'esecuzione dello stesso.

Le informazioni riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio.

Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle informazioni riservate che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione, che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria, che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle stesse, che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente, che la Parte destinataria comunichi o divulghi in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un'Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa ovvero nel caso cui la divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

Le Parti si impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Art. 24) – Modifiche, tolleranza e accordi precedenti

Ogni modifica al presente Contratto e agli Allegati sarà valida ed efficace solo ove sia stata convenuta per iscritto dalle Parti, rappresentate da chi sia fornito dei necessari poteri.

Eventuali comportamenti difformi e/o tolleranze delle Parti, anche se reiterati, non comporteranno modifica del presente contratto e non potranno conseguentemente essere validamente opposte da una parte all'altra. La tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra parte non costituirà rinuncia alla tutela legale e/o contrattuale per la parte tollerante.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, al quale viene espressamente conferito valore normativo, sostituisce ed annulla ogni altro accordo, anche verbale e/o di fatto, precedentemente tra le medesime intercorso.

Art. 25) Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente disciplinato le parti fanno espresso rinvio alla normativa generale vigente in materia.

.....Catania, lì

Il Legale Rappresentante della REM. S.r.l. _____

Il Legale rappresentante del Comune _____

Si approvano, dopo esame, verifica e discussione in contraddittorio, e quindi si sottoscrivono espressamente, anche ai sensi degli art. 1341 c.c. e ss., tutti i superiori articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

.....Catania, lì

Il Legale Rappresentante della REM. S.r.l. _____

Il Legale rappresentante del Comune _____

ALLEGATO A

Quadro 01 – Produttore del rifiuto

Ragione Sociale: _____

Sede legale: _____

Luogo di produzione del rifiuto (per i EER 200108 e 200302 indicare i Comuni di provenienza): _____

Quadro 02 – Contraente rapporto commerciale (cliente/intermediario)

Ragione Sociale: _____

Sede legale: _____

Codice Fiscale: _____ Partita IVA: _____

Quadro 03 – Caratteristiche del rifiuto

Denominazione rifiuto: _____

Codice EER: _____

Classificazione: P NP

Stato Fisico: Solido polverulento; Solido non polverulento; Fangoso palabile; Liquido.

Aspetto¹: _____

EERtificato analitico: SI NO

Se SI: rilasciato da _____ il _____

Processo produttivo che ha generato il rifiuto: _____

Per i EER 200108 e 200302 indicare le modalità di raccolta e di confezionamento:

Quadro 04 – Quantità e modalità di conferimento

Quantità da conferire: _____ [t]; _____ [m³]; Totale annuo: _____ [t]; _____ [m³];

Periodicità di smaltimento: _____; Quantitativi per singolo conferimento _____;

Quadro 05 – Autorizzazioni Trasportatore

Autorizzazione num.: _____ Rilasciata da: _____ Inizio Validità: _____

- . - .

Note

¹ *Esempi: indicare eventuali corpi estranei (plastica, buste di plastica ecc.) e la % degli stessi.*

TIMBRO E FIRMA

Riferimento contratto del

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Il Contraente dichiara di essere a conoscenza dei rischi esistenti presso l'impianto di Compostaggio, nonché delle disposizioni normative tutte in materia di sicurezza, e nello specifico:

- Presenza di traffico veicolare
- Possibile presenza di cantieri in esecuzione
- Obbligo del rispetto della segnaletica stradale e di sicurezza

_____ li __/__/__

Il Contraente

ALLEGATO C

Riferimento contratto del

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL CLIENTE

- Elenco ditte ed autisti che effettuano il trasporto dei rifiuti
- Elenco delle targhe degli automezzi che effettuano i conferimenti e patente dei conducenti
- Iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
- Analisi chimiche sul rifiuto

_____ li __/__/__

Il Contraente

COMUNICAZIONE DI DIFFORMITA' CONFERIMENTO

Spett.le Comune di

Oggetto: Comunicazione difformità carico del _____ – Rifiuto

In riferimento al conferimento del rifiuti _____, conferito con FIR n. _____ del _____, a seguito di controlli analitici/visivi, è stata riscontrata la seguente difformità rispetto alle condizioni contrattuali:

Alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che:

- per lo scarico sopra indicato, verrà applicata la tariffa prevista da contratto all'art 11 caso a) – caso b).
- Il carico viene respinto per eccessiva presenza di scarti pari al....
- Il carico viene respinto per presenza di rifiuti inconfertibili

_____ li ___/___/___

Il Contraente

ALLEGATO E

AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a

Luogo di nascita _____ Data di nascita: ___ / ___ / _____

(Comune, Provincia o Stato estero)

Residente a: _____

Indirizzo: _____

In qualità di Sindaco pro tempore della città di _____

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

In riferimento all'art.10 comma 3 L.R n.9/2012, di aver ricevuto da parte della SRR di appartenenza parere positivo al conferimento dei rifiuti organici prodotti nel territorio comunale presso l'impianto di compostaggio "Milisinni" gestito dalla REM srl

_____ li ___ / ___ / ___

Il Sindaco

ALLEGATO F

DISTRIBUZIONE MENSILE CONFERIMENTI ANNO 2023						
PRODUTTORE						
LUOGO DI PRODUZIONE						
INTERMEDIARIO						
CER						
MESE	TONN	ANNOTAZIONI				
GENNAIO						
FEBBRAIO						
MARZO						
APRILE						
MAGGIO						
GIUGNO						
LUGLIO						
AGOSTO						
SETTEMBRE						
OTTOBRE						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						
TOTALE						

_____ li __/__/__

Il Contraente

ALLEGATOG

MODULO RICHIESTA CONFERIMENTI SETTIMANA N. _____						
EDENTE	REFERENTE	TEL/EMAIL				
STA						
O MEZZO	TARGA	PESO PRESUNTO RIFIUTO	NOME E TEL AUTISTA	CER	PROVENIENZA	CON
					Luogo prod.:	
					Trasportatore:	
					Intermediario:	
					ANNOTAZIONI	

_____ lì ___/___/___

Il Contraente